

PATRONATO

INCA CGIL

Sede Centrale



Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43

Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268

Internet : <http://www.inca.it>

E-mail : politiche-previdenziali@inca.it

Roma 16.07.2010

Prot. 97/2010

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA

Agli Uffici zona INCA

Alla FLC-CGIL

Al Dip. Politiche Sociali CGIL

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 12, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 – Emendamenti in materia di ricongiunzioni e di costituzione della posizione assicurativa all'INPS.

Sommario

Il maxiemendamento, presentato dal Governo ed approvato in prima lettura con voto di fiducia dal Senato il 15 luglio 2010, in materia di costituzione della posizione assicurativa all'INPS e di ricongiunzione:

- *prevede l'immediata abrogazione della legge n. 322/1958;*
- *rende oneroso il trasferimento dei contributi dall'INPDAP all'INPS ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1979;*
- *modifica i criteri di determinazione dell'onere di ricongiunzione della contribuzione dall'INPS all'INPDAP ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79.*

Care compagne e cari compagni,

le modifiche contenute nel maxiemenadamento all'art. 12 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 in corso di conversione ci sollecitano delle riflessioni urgenti sulle ricadute negative nei confronti di quei lavoratori con contribuzione mista (INPDAP e INPS) ovvero con la sola contribuzione INPDAP nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione.

Il Senato in prima lettura ha approvato, il 15 luglio 2010, la questione di fiducia posta dal Governo sul maxiemendamento di conversione in legge della manovra (D.L. n. 78 del 31/05/2010). Il provvedimento passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva, che è prevista intorno al 28 luglio prossimo.

In sintesi l'emendamento, per il tema che affrontiamo, prevede:

- l'abrogazione della legge n. 322/1958, dell'art. 40 della legge n. 1646/1962, dell'art. 124 del DPR n. 1092/1973 e dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 40, comma 3, della legge n. 958/1986. Si tratta di norme che hanno fino ad ora consentito il trasferimento gratuito all'ago INPS della contribuzione accreditata nei fondi esclusivi (INPDAP, IPOST, Ferrovieri) nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione (comma 12-undicies);
- l'onerosità, a decorrere dal 1° luglio 2010, dell'art. 1, comma 1, della legge n. 29/79, nei casi di ricongiunzione in uscita dall'INPDAP verso l'INPS (comma 12-septies);
- modifiche ai criteri di determinazione dell'onere di ricongiunzione dell'art. 2 della legge n. 29/1979 nei casi di ricongiunzione in entrata all'INPDAP di contribuzione accreditata all'INPS (comma 12-decies).

Premesso che torneremo sul tema con una nota di approfondimento una volta approvata definitivamente la legge, in questa sede ci preme evidenziare che la finalità del provvedimento è di mera **cassa**.

Infatti, non traspare alcun intento volto a disciplinare in forma organica la materia, salvo nella parte in cui (comma 12-decies) modifica i parametri per la determinazione dell'onere di ricongiunzione dell'art. 2 della legge n. 29/1979 adottando i coefficienti per il calcolo della riserva matematica, previsti dal DM del 2007, già applicati per il settore privato.

L'intervento sulle norme relative alla costituzione della posizione assicurativa all'INPS va ben oltre l'ordine del giorno presentato dall'on. Cazzola e recepito dal Governo (cfr. circolare INCA n. 185 del 9/10/2009), tendente a limitare il ricorso alla legge n. 322/1958 per evitare l'aggiramento delle disposizioni in materia di innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici iscritte all'INPDAP: dalla limitazione si è passati all'abrogazione.

In particolare, con l'abrogazione dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 40, comma 3, della legge n. 958/1986, viene addirittura preclusa la possibilità di costituire la posizione assicurativa all'INPS ai carabinieri ausiliari ed ai militari di truppa in ferma prolungata che cessano dal servizio senza diritto a pensione.

Il provvedimento, nel disporre l'abrogazione delle norme sulla costituzione della posizione assicurativa all'INPS (legge n. 322/1958 e similari) e la modifica dei coefficienti di calcolo della riserva matematica per la determinazione dell'onere di ricongiunzione dell'art. 2 della legge n. 29/1979, non indica nessuna data di decorrenza, mentre nel disporre la modifica (da gratuito ad oneroso) dell'art. 1 della legge n. 29/1979 pone come data di entrata in vigore il 1° luglio 2010.

Alla luce delle modifiche in corso di approvazione, il dipendente pubblico che non matura il diritto a pensione autonoma INPDAP potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- accollarsi in ogni caso l'onere di ricongiunzione (in entrata ed in uscita);
- proseguire l'iscrizione all'INPDAP versando la contribuzione volontaria;
- totalizzare con altre gestioni pensionistiche ai sensi del Dlgs n. 42/2006.

Qualora non ricorrano le condizioni (requisiti amministrativi o disponibilità economiche) per poter intraprendere una delle soluzioni suesposte, la posizione assicurativa non potrà essere utilizzata (posizione silente), in quanto nei fondi esclusivi non è prevista nè la pensione differita nè tanto meno la pensione supplementare.

Al riguardo, cominciamo a ricevere segnalazioni di casi riguardanti soggetti che hanno da tempo (prima del 31 maggio 2010) confermato le dimissioni pur non avendo maturato il diritto autonomo in INPDAP con l'intento di pensionarsi in INPS, trasferendo la posizione INPDAP o ai sensi della legge 322/1958 o ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1979.

In particolare, un caso riguarda una dipendente della scuola con circa 10 anni di servizio e con circa 28 anni di pregressa iscrizione INPS in qualità di commerciante. L'intento della dipendente era quello di andare in pensione INPS avvalendosi della legge n. 322/58.

Con le modifiche apportate, per utilizzare i 10 anni di contribuzione INPDAP la lavoratrice sarà costretta a pagare la ricongiunzione o all' INPS o all'INPDAP, altrimenti detti periodi INPDAP non potranno mai essere valorizzati ai fini pensionistici.

Qualora la contribuzione all'INPS fosse stata accreditata al FPLD e non alla gestione commercianti, pur presentando immediatamente (prima dell'entrata in vigore della legge di conversione) la domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/79 la dipendente, stante il tenore dell'emendamento, sarebbe comunque costretta a pagare la ricongiunzione. In altre parole, relativamente alla gratuità, sembrerebbero salvaguardate soltanto le domande presentate entro il 30 giugno 2010.

Di fronte alle ormai certe modifiche normative, siamo dell'avviso che le domande di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 29/1979 presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione dovrebbero essere trattate sulla base dei previgenti coefficienti attuariali. Come pure riteniamo che tutte le domande di costituzione della posizione assicurativa inoltrate sempre prima della promulgazione della legge possano essere definite positivamente.

Pertanto, come già suggerito nella nostra precedente comunicazione (cfr Inca n. 93 del 18 giugno 2010), relativamente alle domande di costituzione della posizione assicurative e di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979, consigliamo di presentare le istanze immediatamente per non incorrere nelle nuove disposizioni di legge.

Sempre in tema di ricongiunzione, con analoghe disposizioni (art 12-octies e 12-nonies) viene prevista nei confronti degli iscritti al fondo elettrici e al fondo telefonici l'onerosità dell'art. 1 della legge 29/1979 nonché l'abrogazione delle norme che consentivano l'opzione di pensionarsi nell'ago, se più favorevole. Tuttavia l'emendamento salvaguarda le domande esercitate in data anteriore al 1° luglio 2010.

Cordiali saluti.

p. l'Area Previdenza e Assistenza
Stefano Perini

Il coordinatore dell'Area
Giuliano Ferranti